

## Laicità, pluralismo e post-secolarismo Il caso dei simboli religiosi nella scuola pubblica

Le società contemporanee sono attraversate da esigenze sempre più plurali e sempre più polarizzate che rischiano di mettere in discussione la laicità, intesa come insieme dei valori e dei principi del costituzionalismo liberaldemocratico<sup>1</sup>.

Tra queste sfide, il processo di trasformazione della società in senso multiculturale<sup>2</sup>, multireligioso, multi-etnico e multiconfessionale, dovuto al fenomeno migratorio, che pone la necessità di realizzare la pacifica convivenza fra gruppi portatori di tradizioni religiose, culturali e sociali diverse<sup>3</sup>. Ma come realizzarla? Attraverso l'integrazione di nuove culture nella comunità o attraverso la loro separazione. Sia il modello del relativismo multiculturale del Regno Unito, sia quello francese dell'assimilazione non hanno prodotto risultati soddisfacenti<sup>4</sup>. La questione è ancora aperta in Europa. Qualora si scegliesse la strada dell'integrazione delle nuove minoranze nella comunità<sup>5</sup>, si dovrebbe evitare, sia di fare accettare valori religiosi estranei alle altre culture presenti nella società, sia di indebolire le tradizioni culturali e religiose, l'identità della comunità nazionale integrante<sup>6</sup>.

Gli altri fattori che rischiano di mettere in dubbio la laicità, come qui intesa, derivano dalla presenza di 'opposti fondamentalismi' principalmente di matrice laica, ma anche di origine religiosa, seppur con minore intensità durante l'attuale pontificato, più aperto al dialogo con il mondo laico, in relazione a materie in cui etica e diritto si incrociano.

Il riferimento è alla politicizzazione della cd. 'religione dei diritti umani', con la nascita di movimenti (femministi, arcobaleno ed altri), che assumono l'espansione dei diritti civili a dogma, a verità assoluta, a principio irrinunciabile, a cui si contrappongono altri movimenti globali anti-diritti, anti-genere, fomentati da leader politici e religiosi, anch'essi fermi su posizioni radicalizzate, che si scontrano su materie eticamente sensibili come l'aborto, l'eutanasia, la maternità surrogata, il matrimonio fra coppie dello stesso sesso, l'educazione religiosa nelle scuole ed altri<sup>7</sup>.

Il secondo fattore di rischio per la laicità è il cd. 'post-secolarismo', un contro-movimento, presentato come proposta, o forse risposta, alla crisi delle società liberali e democratiche, che si riferisce al ritorno della religione (*rectius*: delle religioni), da noi la religione cattolica, nella sfera pubblica<sup>8</sup>, nella sua funzione civile o politica, che mette in crisi la teoria della cd. 'secolarizzazione'<sup>9</sup>. Si tratta della riscoperta della religione come risorsa politica, come fattore costitutivo e aggregante, e, quindi, legittimante dell'agire politico (partiti populistici, soprattutto quelli più vicini alla destra cattolica) e della riscoperta della politica come risorsa religiosa, per la formazione di 'un consenso etico di fondo nella società'<sup>10</sup>, che mettono in crisi la laicità.

Di fronte a tali sfide poste dalla complessità della società post-moderna, la domanda che si pone è come

---

<sup>1</sup> A. Barbera, *Laicità*, Bologna, 2023, p. 13 ss. Tale nozione di laicità consentirebbe, secondo l'illustre autore, sia di includere i diversi significati, i diversi volti che il concetto di laicità può assumere, sia di rendere conciliabili fra loro le differenti forme di laicità presenti negli ordinamenti occidentali, che risultano condizionate dal contesto storico-politico, economico e sociale del Paese cui si riferiscono; sulle diverse accezioni del principio di laicità proposte dalla dottrina italiana ecclesiasticistica e costituzionalistica, v. V. Pacillo, *Neo-confessionismo e regressione*, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose*, in *www.olir.it*, 2005, p. 4 ss., il quale evidenzia il carattere relativo e convenzionale del concetto giuridico di laicità, sia nel tempo, sia nello spazio, che varia a seconda dell'epoca storica e dei diversi ordinamenti giuridici in cui viene usato.

<sup>2</sup> Per maggiori approfondimenti sul tema, si rinvia a C. Galli, *Multiculturalismo. Ideologie e sfide*, Bologna, 2006.

<sup>3</sup> Sul tema, S. Lagi, C. Maritato, R. Ricucci, *Religione e diritti umani nell'Italia multiculturale*, Bologna, 2021; R. De Vita, F. Berti, *Pluralismo religioso e convivenza multiculturale. Un dialogo necessario*, Milano, 2003; F. Oliosi, *Giustizia divina, diritti umani. Il conflitto tra diritti umani e diritti religiosi nell'Europa multiculturale*, Napoli, 2020.

<sup>4</sup> A. Barbera, *Laicità*, cit., p. 160.

<sup>5</sup> Sull'integrazione delle nuove minoranze nella comunità, senza assimilazione, attraverso l'adozione di discipline differenziate e con il limite del rispetto dei diritti umani, al fine di preservare le loro caratteristiche culturali e religiose, L. Lorello, *Vecchie e nuove minoranze: definizioni e strumenti di tutela. Considerazioni introduttive*, in L. De Grazia, L. Lorello, G. Verde (cur.), *Vecchie e nuove minoranze: definizioni e strumenti di tutela*, Atti del Convegno, Palermo, 3.12.2015, Maggioli, 2018, p. 11 ss. Sulla tutela dei diritti umani in una prospettiva comparatistica, L. Henkin, *Diritti dell'uomo*, Roma, 2023, con una introduzione di Giuliano Amato. Sulle correlazioni fra la libertà religiosa e il benessere economico e sociale, A. Fuccillo, *Superare la sola eguaglianza formale: verso la libertà religiosa delle opportunità*, in Id. (cur.), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Napoli, 2017, p. 58 ss.

<sup>6</sup> A. Barbera, *Laicità*, cit., p. 163.

<sup>7</sup> A. Barbera, *Laicità*, cit., p. 11, spec. p. 165 ss.

<sup>8</sup> Sul punto, A. Barbera, *Laicità*, cit., p. 11.

<sup>9</sup> G. Zagrebelsky, *Scambiarsi la veste. Stato e Chiesa al governo dell'uomo*, Roma-Bari, p. 17 ss.

<sup>10</sup> G. Zagrebelsky, *Scambiarsi la veste*, cit., p. 61 ss., che fa riferimento alle parole pronunciate dal papa Benedetto XVI durante la sua visita a Parigi nel 2008.

riuscire a conciliare fra loro fedi e dottrine diverse e contrapposte?

La risposta a questa domanda, proposta da un'autorevole dottrina, si può trovare al di fuori delle categorie giuridiche, e consiste nel considerare 'la laicità come metodo' di convivenza fra credenti e non credenti, che attiene ai comportamenti degli individui, singoli o associati, tesi alla ricerca del confronto, del dialogo, con il rifiuto per tutti di concezioni particolari che pretendono di possedere verità assolute, ma che invece si aprono alle ragioni dell'altro<sup>11</sup>.

Il metodo laico consentirebbe di salvaguardare nel dibattito pubblico, sui temi in cui etica e diritto si incontrano, e nelle conseguenti scelte legislative il pluralismo di idee, di stili di vita, di dottrine e di fedi.

Questo nuovo paradigma di laicità potrebbe trovare applicazione, come vedremo, anche nella questione dell'esposizione dei simboli religiosi negli spazi pubblici 'istituzionali'<sup>12</sup>, in particolare la scuola.

Nella scuola pubblica, elementare e media, comprensiva delle superiori, gli artt. 118 del r.d. 965 del 1924<sup>13</sup> e 119 del r.d. 1297 del 1928<sup>14</sup>, norme regolamentari<sup>15</sup> risalenti al periodo fascista, tuttora vigenti<sup>16</sup>, prevedono tra gli arredi dell'aula scolastica il Crocifisso.

L'esposizione di simboli religiosi e/o identitari nella scuola pubblica è un tema al contempo delicato e complesso, per la presenza di profili oltre che giuridici, anche culturali, sociali e ideologici.

Dal punto di vista giuridico, l'esposizione di simboli religiosi nei luoghi pubblici deve conformarsi al principio di laicità dello Stato, quale limite all'esercizio dei poteri pubblici.

Nell'ordinamento italiano, il 'principio'<sup>17</sup> di laicità non trova espresso riconoscimento nella Costituzione, con tutte le conseguenze pratiche che la sua assenza comporta sul tema in esame e non solo<sup>18</sup>.

Esso viene riconosciuto, per la prima volta, nella nota decisione della Corte costituzionale n. 203/1989, sull'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che lo definisce un principio *supremo di struttura* del nostro ordinamento, uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione, consentendogli di svolgere una funzione interpretativa e, soprattutto, parametrica nei confronti non solo delle fonti sub-costituzionali, ma anche delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale<sup>19</sup>.

I giudici costituzionali accolgono un modello di laicità dello Stato aperto e pluralista<sup>20</sup>, attraverso una declinazione della laicità sia in positivo, nel senso di <<non indifferenza dello stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e

---

<sup>11</sup> A. Barbera, *Laicità*, cit., p. 176 ss.

<sup>12</sup> Sulla distinzione fra lo spazio pubblico istituzionale, in cui vengono esercitati i poteri pubblici e le attività di interesse generale e lo spazio pubblico territoriale come spazio della vita quotidiana e le sue implicazioni sul tema in esame, N. Colaianni, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, in [www.statechiese.it](http://www.statechiese.it), 12/2021, 8 ss., che riprende la nota distinzione di Habermas, tra *spazio pubblico istituzionale e spazio pubblico informale*.

<sup>13</sup> Regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 "Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media".

<sup>14</sup> Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 "Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, tabella C allegata".

<sup>15</sup> Sulla natura regolamentare dei regi decreti del 1924 e del 1928, S. Lariccia, *Diritti di libertà in materia religiosa e principi di imparzialità e di laicità delle istituzioni civili: la parola alla Corte costituzionale*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (cur.), *La laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Atti del Seminario di Ferrara del 28 maggio 2004, Torino, 2004, 184. In giurisprudenza, Consiglio di Stato, parere del 27 aprile 1988, n. 63; Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2000, n. 439 ([www.amicuscuriae.it](http://www.amicuscuriae.it)); sulla natura regolamentare del r.d. del 1924 v. le sentenze Corte cost. n. 273/1997 e 205/1998 ([www.giurcost.it](http://www.giurcost.it)).

<sup>16</sup> Nel senso della vigenza dei regi decreti del 1924 e del 1928, v. in dottrina, fra gli altri, G. D'Alessandro, *Un caso di abrogazione indiretta?*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (cur.), *La laicità crocifissa*, cit., p.101 ss.; R. Coppola, *Il simbolo del crocifisso e la laicità dello Stato*, in *Forum di Quad. cost.*; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 gennaio 2006, n. 556, punto 3. del *Considerato in diritto*; Corte di Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza 9 settembre 2021, n. 24414, par. 11.3; Corte cost., ordinanza 13 dicembre 2004, n. 389, in [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it), la quale ha precisato che la vigenza delle due norme regolamentari citate non può derivare dall'art. 676 del d.lgs. 297/1994, che sancisce l'abrogazione delle sole disposizioni non incluse nel testo unico che risultino incompatibili con esso, in quanto in conformità all'art. 1 della legge di delega 10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall'art. 1 della legge 26 aprile 1993, n. 126, il testo unico riunisce e coordina solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari. Contra, fra gli altri, G. Cimbalò, *Contro l'uso politico del crocifisso*, in *Forum di Quad. cost.*; S. Lariccia, *La Costituzione è la fonte di tutte le garanzie*, in *Forum di Quad. cost.*; in giurisprudenza, v. Cass. pen., sez. IV, 1 marzo 2000, n. 439 ([www.amicuscuriae.it](http://www.amicuscuriae.it)).

<sup>17</sup> A. Barbera, *Laicità*, cit., p. 142 ss., il quale ritiene che nell'ordinamento costituzionale italiano la laicità non è un principio in senso proprio, con contenuti chiari ed univoci, suscettibile di applicazione autonoma, ma un *metaprincipio*, che rappresenta il risultato della interazione *ex post* tra i diversi e collegati principi liberaldemocratici e personalisti della nostra Costituzione, di cui fra gli altri, il principio democratico (art. 1); il principio di eguaglianza (art. 3); la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21); la libertà religiosa (artt. 19-20); la separazione fra ordine spirituale e ordine temporale (art. 7); il principio pluralista (artt. 2, 17, 18) e la libertà di organizzazione religiosa (artt. 2 e 8), ecc.

<sup>18</sup> Sul punto, F. Rescigno, *Se non ora quando? Principio di eguaglianza e laicità all'italiana*, in *Rivista Ianus*, 12/2015, p. 19 ss.

<sup>19</sup> V. Pacillo, *Neo-confessionismo e regressione*, cit., p. 9.

<sup>20</sup> N. Colaianni, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 4 ss.

culturale>><sup>21</sup>, sia in negativo come <<equidistanza e imparzialità dello Stato di fronte a qualsiasi confessione religiosa>><sup>22</sup>.

La conformità dell'esposizione di simboli religiosi nella scuola pubblica al concetto di laicità dello Stato, come enucleato dalla giurisprudenza costituzionale, non risulta tuttavia agevole, per il carattere ambiguo dello stesso<sup>23</sup>.

Sul versante positivo, la nozione di laicità enucleata dai giudici costituzionali non riesce, infatti, a risolvere la tensione strutturale fra il diritto di credere e la libertà di non credere, entrambi tutelati *ex art.* 19 Cost.<sup>24</sup>. In negativo, l'equidistanza dello Stato nei confronti di tutte le confessioni religiose mal si concilia con la diversa posizione che la nostra Costituzione riconosce alla religione cattolica, attraverso il regime concordatario *ex art.* 7 Cost. rispetto alle confessioni diverse dalla cattolica, che sono sottoposte alla legge sulla base di un'intesa *ex art.* 8 Cost. Peraltro, la presenza o meno dell'intesa con lo Stato crea una discriminazione anche fra le confessioni religiose diverse dalla cattolica<sup>25</sup>.

Questa incertezza non è stata sciolta dal legislatore, che a tutt'oggi non è ancora intervenuto con una legge che adegui le norme regolamentari pre-repubblicane (regi decreti del 1924 e del 1928) al mutato contesto storico, individuando una soluzione che riesca a conciliare gli interessi contrapposti dei credenti e dei non credenti<sup>26</sup>.

Peraltro tale legge, in caso di ulteriori controversie, potrebbe aprire la strada ad un intervento chiarificatore della Corte costituzionale. Infatti, proprio la natura regolamentare delle citate norme che prevedono l'esposizione del Crocifisso nella scuola pubblica ha impedito ai giudici costituzionali di intervenire sul tema in esame. Con l'ordinanza 389/2004<sup>27</sup>, la Consulta dichiarava la manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal T.A.R. Veneto<sup>28</sup>, in quanto essa aveva ad oggetto le norme regolamentari citate, le quali non si possono considerare integrative e specificative degli artt. 159 e 190 del Testo unico 297/1994<sup>29</sup> impugnati per contrasto con il principio di laicità, poiché tali norme sono volte «a disciplinare solo l'onere finanziario per la fornitura di tale arredamento, che viene imputato al Comune». I giudici costituzionali hanno ritenuto che, nel caso di specie, non potesse trovare applicazione la teoria del diritto vivente regolamentare<sup>30</sup>, mancando il rinvio, rispettivamente 'materiale o formale'<sup>31</sup>, da parte del decreto legislativo 297/1994 ai regi decreti citati e, in generale, alla norma secondaria<sup>32</sup>.

<sup>21</sup> Corte cost. sentenza n. 203 del 1989 ([www.giurcost.it](http://www.giurcost.it)).

<sup>22</sup> V., fra le altre, Corte cost., sentenze nn.: 254/2019; 67/2017; 52/2016, 508/2000, 329/1997 ([www.giurcost.it](http://www.giurcost.it)).

<sup>23</sup> Sul punto, G. Brunelli, *La laicità italiana tra affermazioni di principio e contraddizioni della prassi*, in *Rivista AIC*, 1/2013, p. 8; che evidenzia come il concetto di laicità nel suo versante positivo risulta inconciliabile con la libertà negativa di non credere, e in negativo risulta inconciliabile con la neutralità dello Stato di fronte alle confessioni religiose; F. Rescigno, *Se non ora quando? Principio di eguaglianza e laicità all'italiana*, cit., 26-27, che parla di *laicità confessionale*, in violazione del principio di eguaglianza, della libertà di coscienza e della stessa democraticità dell'ordinamento.

<sup>24</sup> Su tali contenuti della libertà religiosa, fra gli altri, I. Ruggiu, *Art. 19*, in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. E. Vigevari (cur.), *La Costituzione italiana*, Vol. I, Bologna, 2018, 146; N. Colaianni, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., 21-22. Sulla libertà negativa di religione, v. Corte cost. sentenza n. 117/1979.

<sup>25</sup> A. Barbera, *Laicità*, cit., 143.

<sup>26</sup> Sulla necessità di una legge, fra gli altri, S. Ceccanti, *E se la corte andasse in Baviera?*, in *La laicità crocifissa*, cit., p. 1 ss.; M. Cartabia, *Il crocifisso e il calamaio*, in *La laicità crocifissa*, cit., p. 63 ss.; N. Colaianni, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 15; C. Pinelli, *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà di religione*, (*Oss. a Corte europea dei diritti dell'uomo-Grande Chambre, Lautsi contro Italia*, 18 marzo 2011), in [www.academia.edu](http://www.academia.edu).

<sup>27</sup> Corte cost. ordinanza 13 dicembre 2004, n. 389 ([www.giurcost.it](http://www.giurcost.it)). La Corte costituzionale è tornata ad occuparsi della questione concernente l'esposizione del Crocifisso, questa volta, nelle aule di udienza, nell'ambito di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, più precisamente tra giudice e Ministro della giustizia, pronunciandosi con un'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, Corte cost. ordinanza 20 marzo 2006, n. 127 ([www.giurcost.it](http://www.giurcost.it)).

<sup>28</sup> T.A.R. Veneto, ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56 ([www.amicuscuriae.it](http://www.amicuscuriae.it)).

<sup>29</sup> Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

<sup>30</sup> Su tale esito, R. Bin, *Inammissibile, ma inevitabile*, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (cur.), *La laicità crocifissa*, cit., p. 37; M. Cartabia, *Il crocifisso e il calamaio*, cit., pp. 71-72. Contra, V. Pacillo, *Neo-confessionismo e regressione*, cit., p. 31, il quale evidenzia la discrezionalità del giudizio di integrazione tra la norma secondaria e quella primaria, ritenendo la decisione della Corte essenzialmente politica. La citata teoria è stata elaborata, come noto, da C. Esposito, *Diritto vivente, legge e regolamento di esecuzione*, in *Giur. cost.*, 1962, p. 605 ss. e consente di sindacare la legittimità di una legge alla luce del significato che essa acquista in forza di un regolamento di esecuzione, sia esso preesistente o successivo alla legge, permettendo un controllo indiretto sui regolamenti da parte della Corte costituzionale e ampliando, in tal modo, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale limitato alle sole 'leggi e agli atti aventi forza di legge' ai sensi dell'art. 134 Cost.

<sup>31</sup> Su tali concetti di derivazione internazionale e sul loro utilizzo non univoco, v. G. Sperduti, *Lezioni di diritto internazionale*, Milano, 1958, p. 99 ss.

<sup>32</sup> Visti gli effetti di tale meccanismo processuale, derogatori di precise regole costituzionali che informano il processo

L'intervento del legislatore risulta, tuttavia, problematico<sup>33</sup>, per diverse ragioni riconducibili, principalmente, da un lato, al timore dei partiti politici di fare delle scelte che potrebbero risultare impopolari, incidendo sul loro consenso elettorale<sup>34</sup>, (senza considerare il rischio di una strumentalizzazione del tema in parola), e dall'altro, ai rapporti fra l'ordine statale e quello religioso<sup>35</sup>. Nella prassi italiana si registra la sovrapposizione e l'interferenza tra l'autorità statale e quella religiosa<sup>36</sup>, la cui causa sembra riconducibile alla debolezza e alla fragilità degli stessi, che li porta ad assistersi reciprocamente per il raggiungimento dei propri fini<sup>37</sup>, in una relazione di *separatismo cooperativo*<sup>38</sup>, nonostante il diverso orientamento dei giudici costituzionali<sup>39</sup>.

L'inerzia del legislatore ha lasciato alla discrezionalità dei giudici la risoluzione del tema in esame, con soluzioni invero non univoche, sotto il profilo di come intendere la laicità dello Stato nella scuola pubblica, e come tali deboli.

Il mancato intervento del legislatore ha lasciato la questione dell'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche aperta e rimessa alle scelte differenziate dei giudici ordinari e amministrativi, da cui emerge una polarizzazione, rispettivamente, tra la sua rimozione e il suo mantenimento, che risulta fondata, sulla distinzione tra 'simboli attivi' e 'simboli passivi', sviluppata dalla giurisprudenza statunitense, al fine di temperare l'*Establishment Clause* di cui al primo emendamento della Costituzione americana<sup>40</sup>.

I giudici ordinari hanno posto l'accento sulla valenza attiva del simbolo ovvero sul suo significato religioso<sup>41</sup>, mentre i giudici amministrativi, tra cui il Consiglio di Stato, sulla sua valenza passiva che dipende dal luogo in cui è collocato il simbolo, in un luogo diverso da quello di culto come la scuola esso assume un significato culturale, laico, che riassume i valori civili che connotano lo Stato italiano e che trovano espresso riconoscimento nella nostra Carta costituzionale: i valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona e di solidarietà umana<sup>42</sup>.

Questa distinzione è stata utilizzata anche livello internazionale dalla Corte di Strasburgo che ha lasciato, peraltro, alla discrezionalità, al cd. margine di apprezzamento degli Stati membri la disciplina del principio

---

costituzionale incidentale, esso va applicato con estrema cautela, e soltanto nel caso in cui esista uno stretto legame tra la legge e il regolamento, rinvenibile nelle ipotesi in cui la fonte primaria richiami la fonte secondaria, creando quel rapporto di incorporazione e di *integrazione* normativa necessario al fine dell'applicazione della citata teoria. Inoltre, è necessario che l'applicazione della disposizione legislativa possa, in concreto, avvenire attraverso le specificazioni contenute nella normativa regolamentare, in una relazione ad esempio di causa ed effetto, v. sentenze Corte cost. n. 1104/1998 e n. 456/1994 (rispettivamente punto 6. e punto 3. del *Considerato in diritto*), in [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it).

<sup>33</sup> Sul punto, M. Parisi, *Principio di laicità e democrazia pluralista. Continuità e discontinuità nella tutela degli interessi religiosi individuali e collettivi*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2/2021, p. 321 ss.

<sup>34</sup> Il voto cattolico sembra essere, ancora, indispensabile per i partiti politici che ambiscono a governare il paese, la dissoluzione della Democrazia cristiana sembra in particolare avere aumentato il peso della Chiesa cattolica nella vita politica italiana, V. Pacillo, *Neo-confessionismo e regressione*, cit., p. 29.

<sup>35</sup> Sui rapporti fra Stato e Chiese in Costituzione, v. il saggio di F. Rescigno, *Se non ora quando? Principio di eguaglianza e laicità all'italiana*, cit., p. 6 ss.

<sup>36</sup> Sul punto, V. Pacillo, *Neo-confessionismo e regressione*, cit., 29-30, il quale parla di un sistema *neo-confessionista*, in cui la religione cattolica è destinata a diventare *la religione civile ufficiale* della Repubblica italiana.

<sup>37</sup> G. Zagrebelsky, *Scambiarsi la veste*, cit.

<sup>38</sup> L. Elia, *I problemi costituzionali della laicità*, in [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it), 2007, p. 5.

<sup>39</sup> Corte Cost. sentenza n. 329 del 1997, che esclude che «la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa» ([www.giurcost.it](http://www.giurcost.it)).

<sup>40</sup> Sul punto, G. Ciliberto, F. M. Palombino, *L'esposizione dei simboli religiosi*, in M. I. Papa, G. Pascale, M. Gervasi (cur.), *La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive*, Napoli, 2019, 262.

<sup>41</sup> Ordinanza 23 ottobre 2003 del giudice Montanaro, in *Foro it.*, 2004, I, 1262, in cui il giudice disponeva la rimozione del Crocifisso nella scuola materna ed elementare di Ofena, per contrasto con il principio di laicità dello Stato; Cassazione penale, sez. IV, sentenza 1 marzo 2000, n. 4273, in cui veniva in rilievo l'utilizzo dell'aula scolastica per lo svolgimento delle operazioni elettorali; Cassazione, Sezioni unite, sentenza 14 marzo 2011, n. 5924, in relazione all'esposizione del Crocifisso nella aule del tribunale, in cui i giudici di legittimità hanno escluso che fosse stata lesa la libertà religiosa del magistrato, incolpato di avere illegittimamente rifiutato di esercitare la giurisdizione, non perché in assoluto non si potesse ravvisare nell'ostensione del Crocifisso una lesione di diritti soggettivi inviolabili ed una violazione del principio di laicità dello Stato, ma perché, nel caso di specie, la contestazione si riferiva ad un rifiuto opposto, nonostante che fosse stata messa a disposizione del magistrato, per lo svolgimento della sua funzione, un'aula dalla quale il simbolo era stato rimosso.

<sup>42</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 gennaio 2006, n. 556; T.A.R. del Veneto, sez. III, sentenza 22 marzo 2005, n. 1110, punto 12.4. del *Considerato in diritto* ([www.eius.it](http://www.eius.it)), che accoglie l'orientamento già espresso dal Consiglio di Stato con il citato parere 63/1988. Le Sezioni unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza 10 luglio 2006, n. 15614, consultabile in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), hanno risolto il conflitto di giurisdizione fra giudici ordinari e amministrativi, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, e successive modificazioni, in quanto l'esposizione del Crocifisso nella scuola pubblica rientra nella potestà organizzativa della pubblica amministrazione. Contra, in dottrina, fra gli altri, N. Colaianni, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., 22, il quale ritiene che la questione in esame investe un diritto soggettivo e pertanto la competenza dovrebbe spettare al giudice ordinario.

di laicità, vista la mancanza di un orientamento comune sull'esposizione dei simboli religiosi nella scuola pubblica<sup>43</sup>.

La presenza di una pluralità di significati del Crocifisso, oltre a quello religioso anche quello culturale, ai quali deve essere riconosciuta pari dignità<sup>44</sup>, rende, tuttavia, impossibile e *infruttuosa* la ricerca di un significato prevalente<sup>45</sup>, per tentare di dare una soluzione al tema in esame<sup>46</sup>, in quanto «un simbolo religioso è anche un simbolo culturale senza per ciò degradarsi»<sup>47</sup>.

Peraltro, l'assenza di un significato oggettivo del Crocifisso fa sì che esso evoca, in ognuno di noi, associazioni e sensazioni diverse e diverso dunque ne è l'approccio<sup>48</sup>.

Nel tessuto sociale emergono anche sentimenti contrapposti, di indifferenza nei confronti della religione<sup>49</sup> e di ricerca nella religione, con i suoi simboli e i suoi riti, di punti di riferimento a cui ancorarsi, per arginare il disagio, il materialismo e il consumismo della cd. 'società liquida'<sup>50</sup>.

Per tentare di risolvere i contrasti giurisprudenziali in precedenza evidenziati sono intervenute le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 24414/2021<sup>51</sup>.

La decisione in esame è degna di nota per avere risolto il conflitto fra autorità e libertà a favore della seconda, attraverso la sostituzione dell'obbligo di esposizione del Crocifisso, perché in contrasto con il principio di laicità dello Stato<sup>52</sup>, con la facoltà di esporre qualsiasi simbolo religioso, culturale e/o identitario, che viene rimessa alla singola comunità scolastica.

La suprema Corte ha scelto di utilizzare soluzioni e strumenti previsti in altri ordinamenti<sup>53</sup>, la cui applicazione nell'ordinamento italiano non è esente da critiche.

---

<sup>43</sup> Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 18.3.2011, ricorso 30814/2006, *Lautsi contro Italia*, in *Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose* ([www.olir.it](http://www.olir.it)), che ha accolto la valenza passiva del simbolo e ha ribaltato le conclusioni a cui era pervenuta, la Sezione II, delle stessa Corte, con la sentenza 3.11.2009, *Lautsi contro Italia*, che aveva ravvisato la violazione dell'art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU, che riconosce il diritto all'istruzione, nel rispetto del diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche, letto in combinato disposto con l'art. 9 della CEDU che riconosce la libertà di religione, per l'influenza del Crocifisso sulla formazione degli scolari. Sulla diversa modulazione dei parametri invocati dai ricorrenti da parte della Corte EDU, C. Pinelli, *Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e libertà di religione*, cit., pp. 7-8, che evidenzia come la II sezione della Corte affronta la questione sulla base di entrambi i parametri citati, mentre la Grande Chambre si sofferma solo sull'art. 2 del Protocollo addizionale della CEDU, ritenendolo *lex specialis* rispetto all'art. 9 della CEDU.

<sup>44</sup> Sul punto, A. Morelli, *Icone, simboli di Stato e monopolio dei segni religiosi*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2004, pp. 140-141, il quale peraltro ritiene che il Crocifisso sembra più correttamente riconducibile al concetto di icona che a quello di simbolo, dal carattere vago e arbitrario, per il rapporto di somiglianza tra il segno e l'oggetto rappresentato, senza tuttavia escludere l'uso simbolico di un'icona. In generale, sulla distinzione fra icone e simboli, v. Ch. S. Peirce, *Grammatica speculativa*, in M. A. Bonfantini (cur.), *Opere*, Milano, 2003, p. 147 ss.

<sup>45</sup> A. Morelli, *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 25 maggio 2005, il quale ritiene che nell'interpretazione di un simbolo, quel che conta è individuare i significati (e, dunque, gli osservatori) esclusi dalla sua esposizione.

<sup>46</sup> Infatti, anche quando si volesse attribuire prevalenza al significato culturale del simbolo, al fine di giustificare il mantenimento del Crocifisso o, all'opposto, ritenere prevalente il significato religioso, al fine di sostenere l'abrogazione tacita delle disposizioni regolamentari che prevedono la sua esposizione nella scuola pubblica, per il venir meno del principio del confessionismo di Stato, quest'ultimo significato non potrebbe in nessun modo elidere, annullare l'altro e viceversa.

<sup>47</sup> M. Cartabia, *Il crocifisso e il calamaio*, cit., p. 65; P. De Marco, *Il crocifisso uno "scomposto coro bipartisan" e qualche sua ragione*, ivi, p. 114.

<sup>48</sup> Sul punto, v. G. Zagrebelsky, *La Laicità 2* ([www.youtube.com](http://www.youtube.com)). Nella coscienza sociale in merito al mantenimento o meno del Crocifisso nelle aule scolastiche non esiste, infatti, una linea netta di frattura, una rigida polarizzazione fra credenti nella religione cattolica favorevoli al mantenimento del Crocifisso e altri credenti in religioni minoritarie assieme ai non credenti rigidamente contrari; a questi, poi, si aggiungono i cristiani protestanti, in particolare la componente valdese-metodista, che privilegia il primato della Parola rispetto ai simboli e che, al limite, preferisce la nuda croce al Crocifisso.

<sup>49</sup> G. Zagrebelsky, *Scambiarsi la veste*, cit., p. 106.

<sup>50</sup> Z. Bauman, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2011.

<sup>51</sup> Corte di Cassazione civile, Sezioni unite, sentenza 9 settembre 2021, n. 24414.

<sup>52</sup> Il principio di laicità dello Stato è qui inteso come separazione tra l'ordine statale e quello religioso e come neutralità e imparzialità dei poteri pubblici di fronte a qualsiasi confessione religiosa, che impedisce all'autorità pubblica di imporre un simbolo che è espressione di una sola religione e cultura in uno spazio pubblico, Cass. civ., sez. unite, sentenza 24414/2021, cit., par. 11.6.

<sup>53</sup> Il riferimento è alla giurisprudenza svizzera, tedesca e canadese, citata dai giudici di legittimità e alla soluzione accolta in Baviera, che si avvicina, seppur parzialmente, al modello di laicità delineato dai nostri giudici, Cass. civ., sez. unite, sentenza 24414/2021, cit., par. 11.7, 19, 24; in dottrina, I. Spadaro, *Il "nuovo" modello italiano di laicità dello Stato alla luce di Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 24414/2021, tra professata fedeltà ai precedenti e tendenze emulative di alcune esperienze straniere*, in *dirittifondamentali.it*, 2/2022, p. 281 ss., che evidenzia la diversità tra la legge bavarese del 23.12.1995 che prevede il crocifisso in aula e quella italiana che invece accoglie il muro bianco; M. Toscano, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, in [www.statoe.chiese.it](http://www.statoe.chiese.it), 18/2021, p. 58 ss.

La soluzione delineata dalla Corte di Cassazione di affidare alla comunità scolastica la scelta sull'*an*, il *quomodo* e il *quantum* dell'esposizione dei simboli religiosi in aula presenta, in particolare, diversi profili problematici di natura formale e sostanziale.

Dal punto di vista formale, la comunità scolastica, in particolare l'assemblea degli studenti, a cui possono partecipare anche il preside, i docenti, e forse anche i genitori<sup>54</sup>, non ha competenza in materia di diritti, non potendosi ricomprendere questo tema, nell'ambito dei «problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti», che soli rientrano nella competenza dell'assemblea studentesca in base all'art. 13 del citato d.lgs. n. 297/1994<sup>55</sup>.

La soluzione accolta dai giudici di legittimità sembra inoltre valorizzare la volontà espressa dalla maggioranza degli alunni e del personale docente, a danno delle minoranze, in ragione delle caratteristiche proprie della comunità scolastica, ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale, secondo cui in materia di religione nessun rilievo può essere attribuito al criterio quantitativo (o sociologico), perché si impone la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza<sup>56</sup>. Peraltro, la transizione della società italiana verso un modello di società sempre più multiculturale risulta accompagnata da un basso tasso di natalità in Italia<sup>57</sup>, che potrebbe un domani rendere le nostre tradizioni religiose e culturali minoritarie rispetto alle altre presenti in seno alla comunità.

La nostra massima autorità giurisdizionale, consapevole delle difficoltà che si potrebbero presentare all'interno della comunità scolastica, affida infine al dirigente scolastico la ricerca di un ragionevole accomodamento fra i diversi interessi in gioco, attribuendogli un ruolo di mediatore terzo e imparziale, che mal si concilia con la sua posizione di supremazia gerarchica e funzionale, che potrebbe verosimilmente influenzare la consapevolezza delle singole scelte<sup>58</sup>.

Pur essendo abituati ad un'attività di 'supplenza', a volte 'creativa' dei giudici, anche costituzionali<sup>59</sup>, al fine di rimediare all'inerzia del legislatore e ai conseguenti vuoti normativi, soprattutto nelle questioni eticamente sensibili, si è notato come l'intervento dei giudici non è riuscito a dirimere la questione in esame, nonostante l'apprezzabile sforzo compiuto dalla nostra massima autorità giurisdizionale.

La questione dell'esposizione dei simboli religiosi nella scuola pubblica è senza dubbio una questione politica, prima ancora che giuridica.

Di fronte alle esigenze di coesione sociale del costituendo 'Stato multiculturale'<sup>60</sup>, per realizzare la funzione di integrazione della scuola pubblica, il legislatore dovrebbe individuare lo strumento che rende visibile il pluralismo culturale e religioso, con cui potere realizzare il metodo laico, in precedenza evidenziato, basato sul dialogo, il confronto e, se il caso, anche lo scontro cultural-religioso all'interno della comunità scolastica.

A tal fine, l'ostensione sulle pareti della scuola pubblica di simboli religiosi e/o identitari, qualunque essi siano, non sembra essere lo strumento idoneo a realizzare il confronto fra le diverse tradizioni culturali e religiose, perché un simbolo, in quanto tale, ha una duplice anima, inclusiva ed escludente, al contempo<sup>61</sup>, con il rischio di fare divenire la scuola pubblica un luogo di scontro e non di confronto.

L'integrazione, o meglio l'interazione, fra diversi non può avvenire attraverso i simboli affissi alle pareti, ma deve avvenire attraverso la cultura, la conoscenza dell'altro, che può riuscire a fare accettare le ragioni

---

<sup>54</sup> Sul punto, M. Toscano, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., pp. 57-58.

<sup>55</sup> N. Colaianni, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., p. 15.

<sup>56</sup> Corte Cost. sentenza n. 440/1995, richiamata da Corte Cost. n. 329/1997; 63/2016; 67/2017; 254/2019. In dottrina, fra gli altri, N. Colaianni, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione*, cit., pp. 16-17. La Corte costituzionale ha, come noto, da tempo escluso, a ragione, l'operatività della prevalenza della volontà della maggioranza in tema di diritti fondamentali, in quanto la violazione del diritto di molti o del diritto di uno è, comunque, una «negazione del diritto stesso», sul punto, M. Cartabia, *Il crocifisso e il calamaio*, cit., p. 65.

<sup>57</sup> Previsioni Istat, report del 2021, sul futuro demografico del Paese pubblicate a settembre 2022 e quelle pubblicate nel 2023 che registrano nel 2022 un calo delle nascite dello 1,7% rispetto al 2021 ([www.istat.it](http://www.istat.it)).

<sup>58</sup> Sul punto, I. Spadaro, *Il "nuovo" modello italiano di laicità dello Stato alla luce di Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 24414/2021, tra professata fedeltà ai precedenti e tendenze emulative di alcune esperienze straniere*, cit., p. 290.

<sup>59</sup> Il riferimento è al noto 'caso Cappato' sul suicidio assistito affrontato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 207/2018, in cui i giudici costituzionali attraverso la nuova tipologia di decisioni della Corte dell'illegittimità costituzionale della norma accertata, ma non dichiarata, fanno salva la discrezionalità del legislatore. La questione del fine vita è stata poi decisa, come noto, con la sentenza n. 242/2019, di tipo additivo, in cui la Corte ha stabilito i limiti all'impunità del reato di aiuto al suicidio ex art. 580 c.p.

<sup>60</sup> Sulle difficoltà di attuazione del pluralismo culturale e della cittadinanza multiculturale, R. Toniatti, *Multicultural Citizenship and Education. Integrating diversity in higher education: Lessons from Romania*, in *European Journal for Education Law and Policy*, 5/2001, pp. 37-44, il quale evidenzia che sia la maggioranza che le minoranze dovrebbero contribuire alla formazione del nuovo 'Stato multiculturale', spec. p. 42.

<sup>61</sup> Sul punto, A. Morelli, *Verità, potere e simboli religiosi*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), p. 18.

altrui.

Il compito della scuola a tutti i livelli e gradi di studio è, infatti, non solo di integrazione sociale, ma anche e soprattutto di formazione della persona umana, di sviluppo del pensiero critico, attraverso la cultura e la conoscenza che ci rende uomini liberi e consapevoli.

In altre parole, la possibilità di confrontarsi sui temi e non sui simboli potrebbe aiutare il confronto, il dialogo ed evitare lo scontro.

Al riguardo, il carattere non vincolante dell'insegnamento della religione cattolica in Italia o il suo divieto previsto in altri Stati europei, come la Francia, sembrano spingere verso l'affermazione nella scuola pubblica dell'insegnamento della Storia delle religioni<sup>62</sup>.

L'insegnamento della Storia delle religioni sembra peraltro trovare conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui la determinazione dei programmi scolastici rientra nelle prerogative degli Stati membri «purché essi siano svolti in maniera obiettiva, critica, pluralista, così da permettere agli alunni di sviluppare un senso critico a proposito, in particolare, del fatto religioso, in un'atmosfera serena, preservata da ogni proselitismo»<sup>63</sup>.

Tale scelta didattica e formativa, che si affiancherebbe al Calendario del dialogo e delle Feste delle comunità<sup>64</sup>, permetterebbe alla scuola italiana di presentarsi come un ambiente educativo, moderno, contemporaneo, aperto alle differenti culture e tradizioni, e in ultima analisi farebbe di essa una scuola veramente laica, nel senso accolto dalla Corte costituzionale di laicità non come indifferenza e tolleranza nei confronti di tutte le confessioni religiose, «bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità»<sup>65</sup>.

---

<sup>62</sup> G. Di Genio, *Per una declinazione al plurale della laicità dello stato*, in *DPCE Online*, v. 47, 7/2021, n. 2, p. 1517; su tale soluzione, F. Binini, *Pluralismo religioso a scuola: una proposta*, Rimini, 2022.

<sup>63</sup> Corte EDU, Grande Chambre, sentenza 18.3.2011, cit.

<sup>64</sup> Su tale strumento di conoscenza reciproca e di condivisione fra persone appartenenti a diverse confessioni religiose, A. Simonati, *Dal "Piano nazionale per l'educazione al rispetto" all'autonomia scolastica: il metodo "reticolare" per l'inclusione e l'integrazione*, 41, in [www.noisiamopari.it](http://www.noisiamopari.it).

<sup>65</sup> Corte Cost. sentenze 254/2019; 67/2017; 508/2000, in [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it).